

LA REVISIONE LEGALE DEI CONTI

La responsabilità del revisore

ottobre 2014

La responsabilita' del revisore

1. Norme etiche (segue)

I principi di revisione internazionali prevedono che i professionisti contabili osservino le norme etiche stabilite dal *Code of Ethics for Professional Accountants*, emesso dall'Ifac (*International Federation of Accountants*).

Anche il principio di revisione italiano nell'appendice al documento n. 200 illustra le norme etico-professionali che sono simili a quelle stabilite dall'Ifac:

1. indipendenza;
2. competenza e diligenza. Il revisore deve avere un adeguato livello di competenza professionale specifica e deve impegnarsi a ottemperare ai propri doveri professionali;

La responsabilita' del revisore

1. Norme etiche

3. riservatezza. Il dovere di riservatezza viene meno quando la divulgazione delle informazioni è autorizzata dal cliente o imposta dalla legge, oppure ha l'obiettivo di:
 - proteggere il revisore in un procedimento legale;
 - permettere controlli di qualità disposti dagli organi competenti;
 - rispondere a indagini di organi professionali o di vigilanza;
4. il revisore ha la responsabilità stabilita dalla legge;
5. il rapporto fra revisori deve essere improntato su basi di correttezza e collaborazione;
6. il revisore deve percepire un compenso adeguato all'incarico svolto.

La responsabilita' del revisore

2. Indipendenza (segue)

L'indipendenza è un requisito richiesto sia dalla legge sia dai principi di revisione.

Prima della pubblicazione del D.Lgs. 39/2010 la regolamentazione sull'indipendenza del revisore era disseminata in numerose norme, ora abrogate e sostituite dagli articoli 10 (svolgimento della revisione legale) e 17 (per gli enti di interesse pubblico). L'art. 10 va letto congiuntamente all'art. 17 che sancisce regole di indipendenza aggiuntive per i revisori di enti di interesse pubblico.

Con riferimento alla indipendenza l'art. 10 del D.Lgs. 39/2010 stabilisce, in generale che il revisore legale e la società di revisione legale che effettuano la revisione legale dei conti di una società devono essere **indipendenti da questa** e non devono essere in alcun modo coinvolti nel suo processo decisionale.

La responsabilita' del revisore

2. Indipendenza (segue)

Il revisore legale e la società di revisione legale non effettuano la revisione legale dei conti di una società qualora tra tale società e il revisore legale o la società di revisione legale o la rete sussistano:

- relazioni finanziarie,
- relazioni d'affari,
- relazioni di lavoro o di altro genere, dirette o indirette, comprese quelle derivanti dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione contabile,

dalle quali un terzo informato, obiettivo e ragionevole trarrebbe la conclusione che l'indipendenza del revisore legale o della società di revisione legale risulta compromessa.

La responsabilita' del revisore

2. Indipendenza (segue)

Con riferimento ai revisori legali e alle società di revisione legale che effettuano la **revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico**, fermo restando le disposizioni dell'art. 10 il decreto stabilisce che i revisori legali, le società di revisione legale e le entità appartenenti alla loro rete, i soci, gli amministratori, i componenti degli organi di controllo e i dipendenti della società di revisione legale *non possono fornire alcuno dei seguenti servizi* all'ente di interesse pubblico che ha conferito l'incarico di revisione e alle società dallo stesso controllate o che lo controllano o sono sottoposte a comune controllo:

- a) tenuta dei libri contabili e altri servizi relativi alle registrazioni contabili o alle relazioni di bilancio;
- b) progettazione e realizzazione dei sistemi informativi contabili;

La responsabilita' del revisore

2. Indipendenza (segue)

- c) servizi di valutazione e stima ed emissione di pareri *pro veritate*;
- d) servizi attuariali;
- e) gestione esterna dei servizi di controllo interno;
- f) consulenza e servizi in materia di organizzazione aziendale diretti alla selezione, formazione e gestione del personale;
- g) intermediazione di titoli, consulenza per l'investimento o servizi bancari d'investimento;
- h) prestazione di difesa giudiziale; altri servizi e attività, anche di consulenza, inclusa quella legale, non collegati alla revisione, individuati dalla Consob con apposito regolamento.

La responsabilita' del revisore

2. Indipendenza

L'incarico di responsabile della revisione dei bilanci di un ente di interesse pubblico non può essere esercitato dalla medesima persona per un periodo eccedente sette esercizi sociali, né questa persona può assumere nuovamente tale incarico, neppure per conto di una diversa società di revisione legale, se non siano decorsi almeno due anni dalla cessazione del precedente.

I revisori legali e le società di revisione legale devono confermare annualmente la propria indipendenza e comunicano gli eventuali servizi non di revisione forniti all'ente di interesse pubblico e discutono i rischi per la propria indipendenza nonché le misure adottate per limitare tali rischi. L'organo con cui si interfacciano i revisori legali e le società di revisione legale è il “*comitato per il controllo interno e la revisione contabile*”, che ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. 39/2010 è costituito dal collegio sindacale quando si adotta il sistema di governance tradizionale.

La responsabilità del revisore

3. Responsabilità verso il cliente e i suoi azionisti

La responsabilità civile del revisore è di tipo contrattuale nei confronti di chi ha conferito l'incarico di revisione. Il revisore è responsabile, qualora in seguito a dolo o colpa grave a lui imputabili, accadano eventi dannosi.

La responsabilità del revisore può sussistere quando è dimostrato il nesso causale tra l'operato del revisore e la manifestazione del danno; esso è responsabile nei limiti del contributo effettivo al danno cagionato.

L'azione di risarcimento nei confronti dei responsabili si prescrive nel termine di cinque anni dalla data della relazione di revisione sul bilancio d'esercizio o consolidato emessa al termine dell'attività di revisione cui si riferisce l'azione di risarcimento.

La responsabilita' del revisore

4. Responsabilità verso terzi

In relazione all'ipotesi di responsabilità extracontrattuale verso i terzi (estranei al rapporto contrattuale tra revisore e committente) in Italia non vi sono norme specifiche e, pertanto, non è chiaro se la responsabilità si limita a quella nei confronti degli azionisti o si estende anche ai terzi in generale.

In ogni caso deve trattarsi di un danno direttamente cagionato dalla relazione del revisore e tale diretto nesso di causalità deve essere dimostrato da chi vuole agire legalmente.

La responsabilita' del revisore

5. Sanzioni amministrative e penali (segue)

Il Ministero dell'economia e delle finanze (ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 39/2010), quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale può, tenendo conto della loro gravità:

1. applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da mille a centocinquantamila euro;
2. sospendere dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, il responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;
3. revocare uno o più incarichi di revisione legale;
4. vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale dei conti per un periodo non superiore a tre anni;
5. cancellare dal Registro il revisore legale, la società di revisione o il responsabile della revisione legale.

La responsabilita' del revisore

5. Sanzioni amministrative e penali (segue)

Avverso il provvedimento di applicazione delle sanzioni previste dal decreto è ammessa opposizione alla Corte d'appello.

La Consob, quando accerta irregolarità nello svolgimento dell'attività di revisione legale, può, tenendo conto della loro gravità:

- a) applicare al revisore legale o alla società di revisione legale una sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila a cinquecentomila euro;
- b) revocare uno o più incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico;
- c) vietare al revisore legale o alla società di revisione legale di accettare nuovi incarichi di revisione legale relativi a enti di interesse pubblico per un periodo non superiore a tre anni;

La responsabilita' del revisore

5. Sanzioni amministrative

- d) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la sospensione dal Registro, per un periodo non superiore a cinque anni, del responsabile della revisione legale dei conti al quale sono ascrivibili le irregolarità;
- e) proporre al Ministero dell'economia e delle finanze la cancellazione dal Registro della società di revisione o del responsabile della revisione legale.